REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. **324/2026**

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24538** del registro di segreteria, proposto da:

L. A., nata a *omissis* il *omissis*, residente in *omissis* alla via *omissis*, C.F. *omissis*, elettivamente domiciliata in Crotone presso lo studio dell'Avv. Bruno Iannice, C.F. NNCBNN58P09D122X, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, Pec: brunoantonio.iannice@avvocaticrotone.legalmail.it;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it)) e dall'Avv. Silvia Parisi (C.F:.PRSSLV66C46C352J - PEC: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale

ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, Rep. n.37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS.

F A T T O

1. La ricorrente agiva in giudizio chiedendo che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva della ricorrente e l'infondatezza della pretesa azionata dall'Inps, in via subordinata la decadenza dell'Inps dal potere di esercitare l'azione di recupero, in quanto tardiva, l'illegittimità del provvedimento di recupero di indebito pensionistico n. *omissis*, l'irrepetibilità delle somme erogate in favore della ricorrente per il periodo dall'1 marzo 2021 a settembre 2025 e condannare l'Istituto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali, con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

A sostegno della domanda riferiva di essere titolare di pensione a carico della Gestione Dipendenti Pubblici, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), in quanto ex dipendente del Comune di *omissis* collocata in quiescenza per raggiunti limiti di età in data 28 febbraio 2021 e a decorrere dal 01 marzo 2021, l'Inps le erogava la pensione nr *omissis*, Categoria VOCPDEL, dell'importo annuo lordo pari ad € 23.398,80 da corrispondersi in 13 mensilità.

In data 18 ottobre 2025 riceveva una comunicazione

dall'Istituto, con la quale veniva richiesta la restituzione di un indebito lordo pari ad € 19.367,81, riferito al periodo dal 01 gennaio 2024 al 30 settembre 2025 per la presunta percezione di quote di pensione "*non spettanti a seguito della rideterminazione in misura ridotta*" della prestazione pensionistica.

Avverso tale richiesta la ricorrente proponeva ricorso in data 12/11/2025 al Comitato di Vigilanza della Gestione Pubblica evidenziando che l'importo di € 19.367,81 non risultava essere stato mai materialmente accreditato in suo favore, né era mai stato comunicato un provvedimento di riliquidazione della pensione; inoltre, appariva del tutto inverosimile che, a fronte di una pensione mensile pari ad € 1.615,14, come risultava dai cedolini riferiti al periodo oggetto di contestazione, avesse potuto percepire un'ulteriore e aggiuntiva somma mensile di € 922,27, corrispondente alla ripartizione dell'importo di € 19.367,81 su 21 mensilità da gennaio 2024 al 30 settembre 2025.

Con provvedimento del 23 dicembre 2025, l'Inps respingeva il ricorso ma rettificava la nota di recupero dell'indebito quanto al periodo di riferimento (dal 1° marzo 2021 a settembre 2025).

Dalla motivazione del provvedimento, emergeva che la causa dell'indebito era da ricondursi a un errore materiale commesso dal Comune di *omissis*, ex datore di lavoro, nell'anno 2020 che in sede di comunicazione dei dati retributivi utili alla liquidazione della pensione, digitava per la tredicesima

mensilità l'importo di € 18.870,00, anziché il corretto importo di € 1.887,00.

Tale errore veniva scoperto e comunicato all'Inps solo nel 2025, a distanza di oltre cinque anni dall'erogazione della prestazione pensionistica.

Veniva inoltre rappresentato che il trattamento pensionistico percepito dalla ricorrente fino alla data della riliquidazione fosse da considerarsi "provvisorio" e, pertanto, sempre rettificabile con obbligo di restituzione delle somme eccedenti.

In punto di diritto la ricorrente richiamava la circolare Inps n. 47 del 16/03/2018 al punto 17.1, titolato Azione diretta nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che alla lettera a) prevede che per gli iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) trova applicazione la *lex specialis* dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 secondo cui "*al di fuori dell'ipotesi di fatto doloso dell'interessato, qualora per errore contenuto nella comunicazione dell'Ente di appartenenza venga liquidato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta, l'Ente responsabile della comunicazione, quale obbligato diretto nei confronti dell'Istituto previdenziale, è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato da parte dell'Ente datore di lavoro*", concludendo che l'Inps avrebbe dovuto rivolgere la propria azione di recupero direttamente nei confronti del Comune.

Da qui l'errata individuazione del soggetto passivo.

In ogni caso la richiesta sarebbe infondata per violazione del principio di tutela del legittimo affidamento del pensionato in buona fede, considerato che la provvisorietà del trattamento non conferisce all'amministrazione un potere di recupero illimitato nel tempo, richiamando le Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenze nr 7/2011/QM e nr 2/2012/QM) e la circostanza che erano passati 5 anni (dal 2020 al 2025) dalla data del pensionamento e dalla richiesta di restituzione e l'assenza di dolo della percipiente.

Eccepiva infine la decadenza *ex* art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991.

2. L'Inps si costituiva in giudizio con memoria del 21.9.2026, specificando che il Comune di *omissis* ha comunicato, in data 24 luglio 2025, l'aggiornamento delle posizioni assicurative per taluni ex dipendenti, tra cui la ricorrente, in ragione dell'applicazione del nuovo contratto collettivo 2019/2021 e, nell'inviare l'ultimo miglio aggiornato della ricorrente, ha indicato quale ultima retribuzione annuale, per effetto dei miglioramenti contrattuali, € 22.997,96 in luogo di € 21.923,88 comunicate in sede di prima attestazione; contestualmente, ha, altresì, provveduto a rettificare l'importo della tredicesima che, da € 18.787,69 dell'ultimo miglio del 22 ottobre 2020, è passato ad € 1.877,00 dell'ultimo miglio del 23 luglio 2025 e per l'effetto, rideterminato da parte dell'istituto il trattamento in godimento, in forza dei dati presenti nell'ultimo miglio aggiornato, la

pensione annua lorda si è contratta da € 23.398,80 iniziali ad € 19.466,38, con una differenza di euro 3.932,42 annue a decorrere dal riconoscimento della pensione, ovvero dal 1° marzo 2021, generando l'indebito per cui è causa, comunicato con la nota n. 21637741 del 2/8/2025.

Quanto all'eccezione di cui all'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 la circostanza che l'Inps abbia provveduto ex sé alla quantificazione ed alla richiesta dell'indebito prospettando trattenute rateali sulla pensione, non recherebbe alcun nocumento alla ricorrente rispetto ad un debito sussistente in capo alla stessa e considerato che il recupero delle prestazioni indebite è atto dovuto.

Pertanto, nel caso di specie, il periodo intercorso tra la liquidazione della pensione provvisoria (1/3/2021) e la comunicazione dell'indebito (18/10/2025) - quattro anni e mezzo - nonché la ragione dello stesso - modifiche da parte del datore di lavoro della retribuzione erogata – sono tutti elementi che, escludendo in radice errori o incuria da parte dell'Inps indurrebbero a ritenere superabile il principio invocato.

La disciplina di riferimento applicabile *ratione temporis*, quindi, è quella di cui alla L. 412/91, art. 13 la cui applicazione (Corte di Cassazione n. 17417/2016) escluderebbe nel caso di specie la responsabilità dell'Istituto, con l'effetto della necessità di restituire le somme con gli interessi legali, per mancanza di una delle condizioni della pretesa irripetibilità, ovvero la imputabilità

dell'errore all'ente erogatore; in tal senso evidenziava l'infondatezza della decadenza dall'azione di recupero ex art. 13, comma 2, della Legge n. 412/1991 poiché la stessa riguarda gli eventuali errori dell' Inps, mentre, nel caso di specie, all'Istituto non sarebbe imputabile alcun errore.

Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda.

3. All'udienza del 15 ottobre 2026, per la ricorrente l'avv. Iannice insisteva per le conclusioni.

Per l'Inps l'avv. Battaglia si riportava alle memorie.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Si osserva, infatti, che la ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva sull'assunto che la richiesta la restituzione dell'indebito (pari ad € 19.367,81, riferito al periodo dal 01 gennaio 2024 al 30 settembre 2025 per la presunta percezione di quote di pensione "*non spettanti a seguito della rideterminazione in misura ridotta*") era da ricondursi a un errore materiale commesso dal Comune di *omissis*, ex datore di lavoro, che nell'anno 2020, in sede di comunicazione dei dati retributivi utili alla liquidazione della pensione, digitava per la tredicesima mensilità l'importo di € 18.870,00, anziché il corretto importo di € 1.887,00, generando l'importo maggiore non spettante riconosciuto con la pensione.

Tale circostanza non è contestata dalle parti, sebbene dalle

rispettive prospettazioni discendono effetti diversi.

In particolare, la ricorrente rappresenta che non essendovi stato alcun dolo da parte sua, ma da errore dell'ente datoriale di appartenenza (circostanza anch'essa pacifica), trova applicazione la previsione speciale dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 (a mente del quale "*al di fuori dell'ipotesi di fatto doloso dell'interessato, qualora per errore contenuto nella comunicazione dell'Ente di appartenenza venga liquidato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta, l'Ente responsabile della comunicazione, quale obbligato diretto nei confronti dell'Istituto previdenziale, è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato da parte dell'Ente datore di lavoro*").

Tale norma indica il soggetto tenuto a rifondere le somme indebitamente erogate dall'Istituto previdenziale indicandolo espressamente quale "*obbligato diretto*" nei cui confronti, dunque, viene riconosciuta l'azione di recupero da parte dell'ente previdenziale.

L'Ente responsabile della comunicazione (ossia quello di appartenenza del pensionato) risulta essere l'unico soggetto verso il quale poter agire, risultando preclusa una qualsiasi azione diretta nei confronti dell'interessato (indebito percettore).

Tuttavia, tale norma invocata dalla ricorrente è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore con l'art. 13 della legge n. 412/1991, a mente della quale "*Le disposizioni di*

cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".

Rispetto a questa norma la giurisprudenza della Cassazione richiamata dall'Istituto ha riformato una sentenza di appello sulla base del "*principio di diritto "Non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai fini della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, nella ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere alla erogazione della prestazione*"".

Tale norma, peraltro, è stata anche oggetto di vaglio costituzionale (Corte cost. sentenza n. 39/1993).

Tra i presupposti affinché operi l'irripetibilità delle somme vi è la presenza di somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento, aspetto che nel caso di specie è assente, poiché

rispetto alle somme corrisposte nel provvedimento del 2021 veniva espressamente indicato che si trattava di pensione provvisoria.

Manca, dunque, uno dei presupposti fondamentali per l'accoglimento della domanda.

Quanto poi alle altre eccezioni, con riferimento all'asserito legittimo affidamento si evidenzia che l'Istituto ha provveduto tempestivamente a richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate, avendo come riferimento il momento in cui aveva avuto conoscenza della esistenza dell'errore generante la corresponsione di somme nella misura non dovuta.

Non si ravvisa, dunque, alcun legittimo affidamento da parte del percettore, che ricorre nelle ipotesi in cui la persistente inerzia dell'amministrazione sia stata idonea a configurarlo.

Nel caso di specie, invece, la richiesta segue alla conoscenza dei dati dei redditi effettivi trasmessi dal Comune di *omissis* in data 24 luglio 2025, con l'aggiornamento delle posizioni assicurative per taluni ex dipendenti, tra cui la ricorrente, in ragione dell'applicazione del nuovo contratto collettivo 2019/2021 con aggiornamento dell'ultimo miglio e, dunque, in assenza di errori imputabili all'ente erogatore, in linea con la previsione dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991; dunque, a fronte della comunicazione del 24 luglio 2025, l'azione di recupero del 18 ottobre 2025 (data in cui la ricorrente indica aver ricevuto la comunicazione) è tempestiva, con l'effetto che

l'eccezione di decadenza dall'azione di recupero ex art. 13, comma 2, della Legge n. 412/1991 risulta infondata, poiché essa opera inevitabilmente nella misura in cui sia ravvisabile un errore dell'ente previdenziale e la relativa inerzia, che nel caso in esame non sussiste, in quanto l'errore è riferibile all'ente datoriale.

5. Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, in ordine al ricorso promosso da A. L. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, lo rigetta.

Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2026.

IL GIUDICE

Guido Tarantelli

Depositata in Segreteria il 26/10/2026

Il Responsabile della segreteria

f.to Dott.ssa Francesca Deni